

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**
(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**
(GAVA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(VASSALLI)

col **Ministro delle Finanze**
(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**
(AMATO)

col **Ministro della Difesa**
(ZANONE)

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**
(MAMMÌ)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**
(RUGGIERO)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la
Ricerca Scientifica e Tecnologica**
(RUBERTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1989

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), firmato a Darmstadt il 1° dicembre 1986

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito della Conferenza di Ginevra del maggio 1983 è stata istituita l'EUMETSAT, Organizzazione cui è affidato il compito di gestire un sistema europeo di satelliti meteorologici, di cui fanno parte 16 Paesi, di cui 12 della Comunità economica europea, oltre alla Finlandia, Svezia, Svizzera e Turchia.

La Convenzione istitutiva della Organizzazione, entrata in vigore il 19 giugno 1986, prevede l'applicazione della tecnologia spaziale europea al fine di migliorare l'osservazione meteorologica nell'interesse dei Paesi sia europei che del continente africano. In relazione a questi ultimi, particolare attenzione è dedicata al problema delle capacità di difesa preventiva dalle calamità naturali e di pianificazione dell'uso del territorio.

Tali attività sono rese possibili dal sistema di satelliti METEOSAT, che costituisce parte del sistema globale di osservazione meteorologica dallo spazio. Il sistema METEOSAT è attualmente costituito dal satellite METEOSAT-2, per l'acquisizione e la ridistribuzione delle immagini, e dal satellite GEOS-4, per la ricezione e la diffusione dei dati raccolti dalle stazioni METEO a terra. Il proseguimento del programma operativo METEOSAT prevede la realizzazione ed il lancio di tre nuovi satelliti ed il rinnovamento del segmento a terra.

Il consiglio dell'EUMETSAT si è riunito per la prima volta a Parigi il 19 giugno 1986. In tale occasione si è proceduto, fra l'altro, alla scelta di Darmstadt come sede dell'Organizzazione ed all'elezione del direttore generale, Mr. J. Morgan (britannico).

A margine del secondo consiglio dell'EUMETSAT (Darmstadt, 1-3 dicembre 1986) è stata convocata una Conferenza diplomatica che ha riunito i Paesi membri per l'approvazione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione. Il Protocollo, redatto sulla falsariga di analoghi strumenti sottoscritti in ambito di organizzazioni dello stesso settore spaziale (Agenzia spaziale europea, EUTEL-

SAT), è stato perfezionato e aperto alla firma nel corso della stessa Conferenza diplomatica.

Da parte italiana, nel sottoscrivere il Protocollo, è stata posta una riserva in materia di esenzione da imposte nazionali sugli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione a funzionari di cittadinanza italiana residenti permanentemente in territorio italiano.

Nel disegno di legge è stato introdotto un articolo (articolo 3) per specificare i limiti di rilevanza delle operazioni d'acquisto di merci e servizi effettuate dall'EUMETSAT, che l'articolo 5, paragrafo 2, dell'Accordo esenta dall'IVA.

Dall'attuazione del presente Protocollo sul piano interno non deriveranno minori entrate per il bilancio dello Stato.

Invero già attualmente la «Selenia Spazio» effettua importazioni dall'estero di componenti per costruzione di satelliti in esenzione da dazi e IVA, operando in nome e per conto dell'Agenzia spaziale europea, in forza dell'allegato I, articoli VI, VII e IX, della Convenzione del 30 maggio 1975, ratificata con la legge 9 giugno 1977, n. 358.

Con l'entrata in vigore del Protocollo in esame si realizzerà una semplice successione dell'EUMETSAT all'Agenzia spaziale europea per quanto si riferisce al settore dei satelliti meteorologici, onde le esenzioni doganali e fiscali ivi previste trovano già applicazione nel regime vigente.

Quanto, poi, alle esenzioni fiscali previste dall'articolo 10 dell'Accordo a favore del personale dell'EUMETSAT, il problema non riveste carattere di attualità per l'Italia, poichè l'Organizzazione non ha sedi sul nostro territorio e, qualora si dovesse presentare un'eventualità del genere, occorrerebbe stipulare un nuovo accordo internazionale.

Dato quanto precede, non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica prevista dal comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), firmato a Darmstadt il 1° dicembre 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, effettuate nei confronti dell'EUMETSAT, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dall'EUMETSAT nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Protocol on the Privileges and Immunities
of the European Organisation for the Exploitation
of Meteorological Satellites (EUMETSAT)

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

The States parties to the Convention for the Establishment of a European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), opened for signature at Geneva on 24 May 1983 (hereinafter referred to as the "Convention");

WISHING to define the privileges and immunities in accordance with Article 12 of the Convention;

AFFIRMING that the purpose of the privileges and immunities set forth in this Protocol is to ensure the efficient performance of the official activities of EUMETSAT,

HAVE AGREED as follows

Article 1

Use of Terms

For the purposes of this Protocol

- a) "Member State" means a State party to the Convention,
- b) "archives" means all records, including correspondence, documents, manuscripts, photographs, films, optical and magnetic recordings, data recordings and computer programmes, belonging to or held by EUMETSAT;
- c) "official activities" of EUMETSAT means all activities carried out by EUMETSAT in pursuance of its objectives as defined in Article 2 of the Convention and includes its administrative activities;
- d) "property" means anything that may be subject to a right of ownership as well as contractual rights,
- e) "representatives" of Member States means representatives and their advisers;
- f) "staff members" means the Director and all persons employed by EUMETSAT, holding permanent appointments and who are subject to its Staff Rules,
- g) "expert" means a person other than a staff member appointed to carry out a specific task on behalf of EUMETSAT and at its expense.

Article 2

Legal Personality

EUMETSAT shall have legal personality in accordance with Article 1 of the Convention. It shall in particular have the capacity to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property, and to be a party to legal proceedings

Article 3

Inviolability of Archives

The archives of EUMETSAT shall be inviolable.

Article 4

Immunity from Jurisdiction and Execution

(1) Within the scope of its official activities, EUMETSAT shall have immunity from jurisdiction and execution, except:

- a) in so far as, by decision of the Council, it has expressly waived such immunity in a particular case; the Council has the duty to waive this immunity in all cases where reliance upon it would impede the course of justice and it can be waived without prejudicing the interests of EUMETSAT,
- b) in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a vehicle or other means of transport belonging to or operated on behalf of EUMETSAT or in respect of a traffic offence involving such means of transport,
- c) in respect of the execution of an arbitration award made under Article 21, 22 or 23 of this Protocol or Article 14 of the Convention;
- d) in the event of the attachment, pursuant to a decision by the administrative or judicial authorities, of the salaries and emoluments, including pension rights, owed by EUMETSAT to a staff member or a former staff member;
- e) in respect of a counterclaim directly connected with judicial proceedings initiated by EUMETSAT;
- f) in respect of any commercial activity in which EUMETSAT might engage

(2) The property of EUMETSAT, wherever located, shall be immune

- a) from any form of requisition, confiscation or expropriation;
- b) from any form of sequestration and administrative or provisional judicial constraint, except in the cases provided for in the preceding paragraph.

Article 5

Fiscal and Custom Provisions

(1) Within the scope of its official activities, EUMETSAT, its property and income shall be exempt from direct taxes.

(2) When purchases or services of substantial value and necessary for the exercise of the official activities of EUMETSAT are made or used by EUMETSAT and when the price of such purchases and services includes taxes or duties, the Member State that has levied the taxes or duties shall take appropriate measures to grant exemption

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

from such taxes or duties or to provide for their reimbursement, if they are identifiable.

(3) Goods imported or exported by EUMETSAT and necessary for the exercise of its official activities shall be exempt from all import and export duties and taxes and from all import or export prohibitions and restrictions.

(4) The provisions of this Article shall not apply to taxes or duties which are no more than charges for public utility services.

(5) Goods acquired or imported and exempted under this Article shall not be sold, hired out, lent or given away against payment or free of charge, except in accordance with conditions laid down by the Member States which have granted exemptions or reimbursements

Article 6

Funds, Currency and Securities

EUMETSAT may receive and hold any kind of funds, currency, cash and securities. It may dispose of them freely for any of its official activities and hold accounts in any currency to the extent required to meet its obligations

Article 7

Communication

(1) For its official communications and the transfer of all its documents, EUMETSAT shall enjoy treatment not less favourable than that accorded by each Member State to other comparable international organisations

(2) With regard to the transmission of data within the scope of its official activities EUMETSAT shall enjoy in the territory of each Member State treatment as favourable as that accorded by that State to its national meteorological service, taking into account the international obligations of that State in respect of telecommunications

Article 8

Publications

The circulation of publications and other information material sent by or to EUMETSAT shall not be restricted in any way.

Article 9

Representatives

(1) Representatives of Member States shall, while exercising their official functions and in the course of their journeys to and from the place of meeting, enjoy the following privileges and immunities

- a) immunity from arrest and detention, and from seizure of their personal luggage, except in the case of a grave crime or when found committing, attempting to commit or just having committed an offence,
- b) immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken and written, done by them in the exercise of their functions; this immunity shall not apply, however, in the case of a traffic offence committed by a representative of a Member State, nor in the case of damage caused by a vehicle or other means of transport belonging to or driven by him,
- c) inviolability for all their official papers and documents

d) exemption from all measures restricting immigration and from aliens' registration formalities;

e) the same treatment in the matter of currency and exchange regulations as is accorded to the representatives of foreign governments on temporary official missions,

f) the same treatment in the matter of customs as regards their personal luggage as is accorded to the representatives of foreign governments on temporary official missions

(2) Privileges and immunities are accorded to representatives of Member States not for their personal advantage but in order to ensure complete independence in the exercise of their functions in connection with EUMETSAT. Consequently, a Member State has the duty to waive the immunity of a representative wherever retaining it would impede the course of justice and it can be waived without prejudicing the purposes for which it was accorded

(3) No Member State shall be obliged to accord privileges and immunities to its own representatives

Article 10

Staff Members

The staff members of EUMETSAT shall enjoy the following privileges and immunities

- a) immunity from jurisdiction, even after they have left the service of EUMETSAT, in respect of acts, including words written and spoken, done by them in the exercise of their function; this immunity shall not apply, however, in the case of a traffic offence committed by a staff member, nor in the case of damage caused by a vehicle or other means of transport belonging to or driven by him,
- b) exemption from all obligations in respect of national service, including military service,
- c) inviolability for all their official papers and documents,
- d) together with members of their families forming part of their households, exemption from all measures restricting immigration and from aliens' registration formalities,
- e) together with members of their families forming part of their households, the same facilities as to repatriation, in time of international crisis, as are normally accorded to staff members of international organisations,
- f) the same treatment in respect of currency and exchange regulations as is normally accorded to staff members of international organisations,
- g) exemption from all national income tax on their salaries and emoluments paid to them by EUMETSAT, excluding pensions and other similar benefits paid by EUMETSAT, from the date upon which staff members have begun to be liable for a tax on their salaries by EUMETSAT for the latter's benefit. The Member States reserve the right to take those salaries and emoluments into account when assessing the amount of tax to be applied to income from other sources;
- h) the right to import free of custom duties and other import charges their furniture and personal effects, including a motor vehicle, at the time of taking up their post in the territory of a Member State, and the right to export them free of duty upon termination of their functions, subject to the conditions laid down by the laws and regulations of the Member State concerned

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Goods imported and exempted under this paragraph shall not be sold, hired out, lent or given away against payment or free of charge, except in accordance with the conditions laid down by the Member States which have granted the exemptions.

Article 11**Director**

In addition to the privileges and immunities provided for staff members under Article 10, the Director shall enjoy

- a) immunity from arrest and detention, except when found committing, attempting to commit or just having committed an offence;
- b) immunity from civil and administrative jurisdiction and execution enjoyed by diplomatic agents, except in the case of damage caused by a vehicle or other means of transport belonging to or driven by him,
- c) full immunity from criminal jurisdiction, except in the case of a traffic offence caused by a vehicle or other means of transport belonging to, or driven by him, subject to sub-paragraph a) above;
- d) the same customs facilities as regards his personal luggage as are accorded to diplomatic agents.

Article 12**Social Security**

Provided that the staff members are covered by a social security scheme of EUMETSAT providing adequate benefits, EUMETSAT, and its staff members shall be exempt from all compulsory contributions to national social security schemes, subject to agreements to be concluded with Member States concerned in accordance with Article 19 or equivalent measures taken by the Member States or other relevant provisions in force in the Member States.

Article 13**Experts**

Experts other than the staff members shall enjoy the following privileges and immunities while performing their duties for EUMETSAT or carrying out missions on its behalf.

- a) immunity from jurisdiction, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken and written, done by them in the exercise of their functions; this immunity shall not apply, however, in the case of a traffic offence committed by an expert, nor in the case of damage caused by a vehicle or other means of transport belonging to or driven by him;
- b) inviolability for all their official papers and documents;
- c) exemption from all measures restricting immigration and from aliens' registration formalities;
- d) the same treatment in the matter of currency and exchange regulations as is accorded to the representatives of foreign governments on temporary official missions.

Article 14**Waiver**

(1) The privileges and immunities provided for in this Protocol are not granted to staff members and experts for

their personal advantage. They are provided solely to ensure, in all circumstances, the unimpeded functioning of EUMETSAT and the complete independence of the persons to whom they are accorded

(2) The Director has the duty to waive the immunity of a staff member or an expert in all cases wherever retaining it would impede the course of justice and it can be waived without prejudicing the interests of EUMETSAT. In the case of the Director, the Council is competent to waive such immunity

Article 15**Notification of Staff Members and Experts**

The Director of EUMETSAT shall at least once every year notify the Member States of the names and nationalities of the staff members and experts.

Article 16**Entry, Stay and Departure**

Member States shall take all appropriate measures to facilitate the entry into, stay in, or departure from their territories of representatives of Member States, staff members and experts.

Article 17**Security**

The provisions of this Protocol shall not prejudice the right of each Member State to take all precautionary measures necessary in the interests of its security.

Article 18**Cooperation with the Member States**

EUMETSAT shall co-operate at all times with the competent authorities of Member States in order to facilitate the proper administration of justice, to ensure the observance of the laws and regulations, and to prevent any abuse of the privileges, immunities and facilities provided for in this Protocol

Article 19**Complementary Agreements**

EUMETSAT may conclude with one or more Member States complementary agreements to give effect to the provisions of this Protocol as regards such State or States, and other arrangements to ensure the efficient functioning of EUMETSAT.

Article 20**Privileges and Immunities for Nationals and Permanent Residents**

No Member State shall be obliged to accord the privileges and immunities referred to in Articles 9, 10 b), d), e), f) and h), 11 and 13 c) and d) to its own nationals or permanent residents.

Article 21**Arbitration Clause in Written Contracts**

When concluding written contracts, other than those concluded in accordance with the staff regulations, EUMETSAT shall provide for arbitration. The arbitration clause or the special arbitration agreement concluded to this end shall specify the law and procedure applicable, the composition of the tribunal, the procedure for the appoint-

ment of the arbitrators and the seat of the tribunal. The execution of the arbitration award shall be governed by the rules in force in the State on whose territory the award is to be executed.

Article 22

Settlement of Disputes concerning Damage, Non-Contractual Responsibility or Staff Members and Experts

Any Member State may submit to arbitration in accordance with the procedure provided for in Article 14 of the Convention any dispute

- a) arising out of damage caused by EUMETSAT;
- b) involving any other non-contractual responsibility of EUMETSAT,
- c) involving a staff member or an expert and in which the person concerned can claim immunity from jurisdiction, if this immunity is not waived

Article 23

Settlement of Disputes concerning the Interpretation or Application of this Protocol

Any dispute between EUMETSAT and a Member State or between two or more Member States concerning the interpretation or application of this Protocol which is not settled by negotiation or through the Council shall, at the request of any party to the dispute, be submitted to arbitration in accordance with the procedure provided for in Article 14 of the Convention

Article 24

Entry into Force, Duration and Termination

(1) This Protocol shall be open for signature or accession by the States parties to the Convention

(2) The said States shall become parties to this Protocol:

- either by signature that is not subject to ratification, acceptance or approval;
- or by the deposit of an instrument of ratification, acceptance or approval with the Government of the Swiss Confederation, which shall be the depositary, if the Protocol has been signed subject to ratification, acceptance or approval,
- alternatively, by the deposit of an instrument of accession.

The Swiss Government shall notify all States that have signed or acceded to the Convention and the Director of EUMETSAT of the signatures, of the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the entry into force of this Protocol, any denunciation of this Protocol, and of its expiry. Upon the entry into force of this Protocol, the depositary shall register it with the Secretary General of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations

(3) This Protocol shall enter into force thirty days after its signature by six States without their signatures being subject to ratification, acceptance or approval, or thirty days after the date of deposit of their instruments of ratification, acceptance, approval or accession.

(4) Once this Protocol has entered into force, it shall take effect vis-a-vis the States that have signed it without their signatures being subject to ratification, acceptance or approval, or which have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, thirty days after the date of signature or of deposit of the relevant instrument

(5) This Protocol shall remain in force until the expiry of the Convention.

(6) Any denunciation of the Convention by a Member State in accordance with Article 18 of the Convention shall automatically imply denunciation by that State of this Protocol

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, having been duly authorized thereto, have signed this Protocol.

Done at Darmstadt
on the 1st of December 1986

in the English and French languages, both texts being equally authoritative, in a single original which will be deposited in the archives of the Government of the Swiss Confederation, which shall transmit certified copies to all signatory and acceding States

Ministero degli Affari Esteri

RISERVA DEL GOVERNO ITALIANO

Il Governo italiano si riserva la facoltà di non applicare ai funzionari di cittadinanza italiana o residenti permanente in territorio italiano l'esenzione da ogni imposta nazionale sugli stipendi e sugli emolumenti versati dall'EUMESTSAT, come previsto alla lettera g) dell'articolo 10.

RESERVE DU GOUVERNEMENT ITALIEN

Le Gouvernement italien se réserve la faculté de ne pas appliquer aux fonctionnaires, ressortissants italiens ou résidents permanents sur le territoire italien, l'exemption de tout impôt national sur les traitements et les émoluments versés par l'EUMESTSAT, ainsi que prévu à la lettre g) de l'article 10.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO RELATIVO AI PRIVILEGI
ED ALLE IMMUNITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA
PER LA UTILIZZAZIONE DI SATELLITI METEOROLOGICI

- EUMETSAT -

Gli Stati parte alla Convenzione per l'istituzione di una Organizzazione per l'utilizzazione di Satelliti Meteorologici (EUMETSAT), aperta alla firma a Ginevra il 24 maggio 1983 (qui di seguito denominata la "Convenzione"), DESIDERANDO definire i privilegi e le immunità in conformità con l'Art.12 della Convenzione;

AFFERMANDO che il fine dei privilegi e delle immunità stabilite nel presente Protocollo è di garantire una efficace esecuzione delle attività ufficiali di EUMETSAT;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

Uso di termini

Ai fini del presente Protocollo:

- a) per "Stato membro" si intende uno Stato parte alla Convenzione;
- b) per "archivi" si intende tutta la documentazione, ivi compresa la corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, films, registrazioni ottiche e magnetiche, registrazioni dati e programmi di elaboratori appartenenti all'EUMETSAT o da essa detenuti;
- c) per "attività ufficiali" dell'EUMETSAT si intendono tutte le attività esercitate dall'EUMETSAT in conformità ai suoi obiettivi, come definite all'articolo 2 della Convenzione comprese le sue attività amministrative;
- d) per "proprietà" si intende ogni cosa che possa essere soggetta ad un diritto di proprietà nonché a diritti contrattuali;
- e) per "rappresentanti" degli Stati membri si intendono i rappresentanti ed i loro consiglieri;

f) per "membri del personale" si intendono il Direttore e tutte le persone impiegate da EUMETSAT, che hanno incarichi di ruolo e che sono soggetti al regolamento del personale di EUMETSAT;

g) per "esperto" si intende una persona diversa da un membro del personale, incaricata di svolgere una funzione specifica per conto di EUMETSAT e a sue spese.

Articolo 2

Status giuridico

L'EUMETSAT avrà uno status giuridico conforme con l'Art. 1 della Convenzione. In particolare avrà capacità di concludere contratti, di acquistare e di disporre di beni mobili ed immobili e di essere parte alle procedure legali.

Articolo 3

Inviolabilità degli archivi

Gli archivi dell'EUMETSAT saranno inviolabili.

Articolo 4

Immunità dalla giurisdizione e dagli atti esecutivi

1) Nell'ambito delle sue attività ufficiali, EUMETSAT beneficerà della immunità dalla giurisdizione e dagli atti esecutivi, ad eccezione dei casi seguenti:

a) in quanto, per decisione del Consiglio, essa abbia espressamente rinunciato a detta immunità in un caso particolare; il Consiglio è tenuto a rinunciare a detta immunità in tutti i casi in cui il beneficio di detta immunità intralcerebbe il corso della giustizia, ed in cui vi si possa rinunciare senza pregiudicare gli interessi di EUMETSAT;

- b) nel caso di un'azione civile intentata da una terza parte per danni, a seguito di un incidente causato da un veicolo o altri mezzi di trasporto appartenenti all'EUMETSAT o azionati per suo conto, o nel caso di una infrazione al traffico stradale implicante detti mezzi di trasporto;
- c) Nel caso dell'esecuzione di un lodo arbitrale, eseguito ai sensi degli artt. 21, 22 o 23 del presente Protocollo o dell'Articolo 14 della Convenzione;
- d) in caso di pignoramento, a seguito di una decisione da parte delle Autorità amministrative o giudiziarie, dei salari e degli emolumenti, compresi i diritti pensionistici, dovuti da EUMETSAT ad un membro o ad un ex-membro del personale;
- e) Nel caso di una domanda riconvenzionale, direttamente connessa con le procedure giudiziarie intentate da EUMETSAT;
- f) nei confronti di ogni attività commerciale che può essere intrapresa da EUMETSAT.

(2) I beni di EUMETSAT, ovunque essi siano situati, saranno immuni da:

- a) ogni forma di sequestro, di confisca o di esproprio;
- b) ogni forma di sequestro e di coercizione amministrativa e giudiziaria temporanea, tranne che nei casi di cui al paragrafo precedente.

Articolo 5

Disposizioni fiscali e doganali

(1) Nell'ambito delle sue attività ufficiali, EUMETSAT, i suoi beni e le sue entrate saranno esenti da tasse dirette.

- 2) Qualora degli acquisti o dei servizi di notevole importo, necessari alle attività ufficiali di EUMETSAT siano effettuati o utilizzati da quest'ultima ed il loro costo includa tasse o diritti, lo Stato membro che ha percepito dette tasse o diritti, adotta le adeguate disposizioni ai fini dell'esonero da dette tasse o diritti o del loro rimborso, sempre che queste ultime possano essere identificate.
- 3) Le merci importate o esportate da EUMETSAT, necessarie alle attività ufficiali, sono esonerate da ogni tassa e diritto d'importazione o di esportazione e non sono soggette né a restrizioni all'importazione o all'esportazione, né a divieto di importazione o di esportazione.
- 4) Le disposizioni del presente Articolo non si applicano alle imposte, dritti e tasse che costituiscono unicamente il corrispettivo di servizi resi.
- 5) I beni acquisiti o importati che sono esonerati in base alle disposizioni del presente Articolo, possono essere venduti, affittati, prestati o ceduti a titolo oneroso o gratuito unicamente alle condizioni fissate dagli Stati Membri che hanno concesso gli esoneri o i rimborsi.

Articolo 6

Fondi, valute e contanti

EUMETSAT può ricevere e detenere tutti i tipi di fondi, valute, contanti, valori mobiliari. Può disporne liberamente per tutte le sue attività ufficiali ed avere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi impegni.

Articolo 7

Comunicazioni

- 1) Per le sue comunicazioni ufficiali ed il trasferimento di tutti i documenti, l'EUMETSAT beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello concesso da ogni Stato membro alle altre organizzazioni internazionali:
- 2) Per la trasmissione dei dati nell'ambito delle sue attività ufficiali, EUMETSAT beneficia, sul territorio di ogni Stato membro, di un trattamento altrettanto favorevole di quello concesso da tale Stato al proprio servizio meteorologico nazionale, tenuto conto degli impegni internazionali di tale Stato nell'ambito delle telecomunicazioni.

Articolo 8

Pubblicazioni

La circolazione delle pubblicazioni ed altri materiali informativi inviati da o a EUMETSAT non è soggetta ad alcuna limitazione.

Articolo 9

Rappresentanti

- 1) I rappresentanti degli Stati membri, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza del luogo delle riunioni, fruiscono dei seguenti privilegi ed immunità:
 - a) immunità dall'arresto e dalla detenzione, nonché dalla confisca dei loro bagagli personali, tranne che in caso di delitto grave o di reato in flagranza;
 - b) immunità dalla giurisdizione, anche dopo il termine della loro missione per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; tale immunità tuttavia non è valida nei casi di infrazione al regolamento stradale commessa da un rappresentante di uno Stato membro, o di danni causati da un veicolo

- o altro mezzo di trasporto di sua proprietà o da esso condotto;
- c) inviolabilità per tutti i loro documenti e carte ufficiali;
- d) esenzione da ogni misura limitativa dell'immigrazione e da ogni formalità di registrazione degli stranieri;
- e) analogo trattamento, per quanto concerne le regolamentazioni monetarie o quelle relative alle operazioni di cambio, di quello concesso ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;
- f) analogo trattamento, in materia doganale, per quanto riguarda i loro bagagli personali, di quello concesso ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

2) I privilegi e le immunità sono concessi ai rappresentanti degli Stati membri, non per loro vantaggio personale, ma affinché possano esercitare con la massima indipendenza le loro funzioni presso EUMETSAT. Di conseguenza, uno Stato membro ha il dovere di revocare l'immunità di un rappresentante in tutti i casi in cui il mantenimento di detta immunità potrebbe ostacolare l'azione della giustizia ed in cui essa può essere revocata senza pregiudicare i fini per i quali è stata concessa.

3) Nessun Stato membro è tenuto a concedere privilegi ed immunità ai suoi rappresentanti.

Articolo 10

Membri del personale

I membri del personale di EUMETSAT fruiscono dei seguenti privilegi ed immunità:

- a) immunità dalla giurisdizione, anche dopo aver cessato di essere al servizio di EUMETSAT per gli atti compresi le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; detta immunità non è valida nel caso di infrazione al regolamento stradale commessa da un membro del personale o di danno causato da un veicolo o da un altro mezzo di trasporto di sua proprietà o da esso condotto:

- b) esonero da ogni obbligo relativo a servizi pubblici, compreso il servizio militare;
- c) inviolabilità per tutti i loro documenti e carte ufficiali;
- d) esonero per essi stessi e per i loro familiari conviventi, dalle disposizioni limitative dell'immigrazione, e che disciplinano la registrazione degli stranieri;
- e) analoghe agevolazioni di rimpatrio, per essi stessi e per i loro familiari conviventi, di quelle solitamente concesse in una situazione di crisi internazionale, ai membri del personale delle Organizzazioni internazionali;
- f) analogo trattamento, in materia di regolamentazione monetaria o relativa al controllo dei cambi, di quello solitamente concesso ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
- g) esonero da ogni tassa nazionale sulle retribuzioni ed emolumenti corrisposti dall'EUMETSAT, ad eccezione delle pensioni ed altre prestazioni analoghe corrisposte da EUMETSAT, a decorrere dalla data alla quale le retribuzioni di detti membri del personale sono soggette all'imposta prelevata da EUMETSAT per suo conto. Gli Stati membri si riservano il diritto di tener conto di dette retribuzioni ed emolumenti nel computo dell'importo delle imposte da percepire sui redditi provenienti da altre fonti;
- h) diritto di importare in franchigia i loro effetti personali ed il loro mobilio, ivi compresa un'autovettura al momento della loro entrata in funzione sul territorio di uno Stato membro, nonché diritto di esportarli in franchigia al momento della cessazione delle loro funzioni, fatte salve le condizioni previste dalle regole e dai regolamenti dello Stato membro in questione.
- I beni importati che sono esonerati in base alle disposizioni del presente paragrafo, possono essere venduti, affittati o prestati a titolo oneroso o gratuito unicamente alle condizioni stabilite dagli Stati Membri che hanno concesso le esenzioni.

Articolo 11

Il Direttore

Oltre ai privilegi ed alle immunità concesse ai membri del personale ai sensi dell'Articolo 10, il Direttore beneficia:

- a) dell'immunità dall'arresto e dalla detenzione, tranne che in caso di reato in flagranza;
- b) dell'immunità dalla giurisdizione e dagli atti esecutivi civili ed amministrativi concessa agli agenti diplomatici, tranne che in caso di danno causato da un veicolo di sua proprietà o da lui condotto;
- c) dell'immunità totale dalla giurisdizione penale, tranne che in caso di infrazione al regolamento del traffico stradale in cui sia implicato un veicolo di sua proprietà o da lui condotto, fatte salve le previsioni del paragrafo a) di cui sopra;
- d) di un trattamento, per quanto riguarda il controllo doganale dei suoi bagagli personali, identico a quello concesso agli agenti diplomatici.

Articolo 12

Sicurezza sociale

Nel caso in ^{cui} i membri del personale siano coperti da un regime di sicurezza sociale dell'EUMETSAT che fornisca adeguati benefici, EUMETSAT ed i membri del suo personale sono esentati da ogni contributo obbligatorio ai sistemi nazionali di previdenza sociale, fatti salvi accordi conclusi con gli Stati Membri interessati in conformità all'Art. 19, o altri provvedimenti analoghi presi dagli Stati membri, o altre disposizioni pertinenti in vigore negli Stati membri.

Articolo 13

Esperti.

Gli esperti, diversi dai membri del personale quando esercitano funzioni per l'EuMETSAT o effettuano missioni per suo conto, fruiscono dei privilegi ed immunità seguenti:

- a) immunità dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione per gli atti comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunità non è tuttavia valida in caso di infrazione al regolamento stradale, commessa da un esperto, o in caso di danno causato da un veicolo o altro mezzo di trasporto di sua proprietà, da esso condotto;
- b) inviolabilità per tutti i documenti e carte ufficiali;
- c) esenzione da qualsiasi misura limitativa dell'immigrazione, e da ogni formalità di registrazione degli stranieri;
- d) analogo trattamento per quanto riguarda le regolamentazioni monetarie o quelle concernenti le operazioni di cambio, di quello concesso ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 14

Rinuncia.

(1) I privilegi e le immunità previste al presente Accordo non sono concessi ai membri del personale ed agli esperti a loro vantaggio personale. Essi sono istituiti unicamente al fine di assicurare in ogni circostanza, il libero funzionamento di EUMETSAT e la completa indipendenza delle persone cui sono conferite.

(2) Il Direttore ha il dovere di revocare l'immunità di un membro del personale o di un esperto, in tutti i casi in cui il suo mantenimento può intralciare l'azione della giu-

stizia, ed in cui tale immunità può essere revocata senza pregiudicare gli interessi di EUMETSAT. Il Consiglio ha competenza a revocare l'immunità del Direttore.

Articolo 15

Notifica dei membri del personale e degli esperti

Il Direttore di EUMETSAT comunica almeno una volta l'anno, agli Stati membri, i nomi e la nazionalità dei membri del personale e degli esperti.

Articolo 16

Entrata, soggiorno e uscita

Gli Stati membri adottano ogni adeguata misura per facilitare l'entrata ed il soggiorno sul loro territorio, nonché l'uscita dal loro territorio, ai rappresentanti degli Stati Membri, ai membri del personale ed agli esperti.

Articolo 17

Sicurezza

Le disposizioni del presente Protocollo non possono pregiudicare il diritto di ogni Stato membro di prendere ogni precauzione necessaria nell'interesse della sua sicurezza.

Articolo 18

Cooperazione con gli Stati membri

EUMETSAT coopera in ogni momento con le autorità competenti degli Stati membri al fine di facilitare una equa amministrazione della giustizia, di assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri interessati, e di impedire ogni abuso dei privilegi, immunità ed agevolazioni previste dal presente Protocollo.

Articolo 19

Accordi complementari

EUMETSAT può concludere, con uno o più Stati membri, degli accordi complementari ai fini dell'esecuzione delle disposizioni del presente Protocollo per quanto riguarda detto Stato o detti Stati, nonché altre intese volte ad assicurare un funzionamento efficiente di EUMETSAT.

Articolo 20

Privilegi ed immunità per i cittadini di uno Stato
e per le persone che vi risiedono stabilmente.

Nessun Stato membro è tenuto a concedere i privilegi e le immunità di cui agli Articoli 9, 10 b), d), e) f) ed h), 11 e 13 c) e d) ai suoi cittadini, nè alle persone che vi risiedono stabilmente.

Articolo 21

Clausola di arbitrato nei contratti scritti.

All'atto della conclusione di qualsiasi contratto per iscritto, diverso da quelli conclusi in base allo statuto del personale, EUMETSAT è tenuto a prevedere il ricorso all'arbitrato. La clausola di arbitrato, ovvero l'accordo specifico/^{arbitrale} stipulato a tal fine, specifica la legge e la procedura applicabili, la composizione del tribunale, le modalità di designazione degli arbitri, nonché la sede del tribunale. L'esecuzione della sentenza arbitrale è subordinata alle norme in vigore nello Stato nel cui territorio essa avrà luogo.

Articolo 22

Composizione delle controversie relative ai danni,
responsabilità non contrattuali ed ai membri del personale
o esperti.

Ogni Stato membro può sottoporre ad arbitrato in base alla procedura prevista all'Art.14 della Convenzione ogni controversia:

- a - relativa ad un danno causato da EUMETSAT;
- b - che implichi ogni altra responsabilità non contrattuale di EUMETSAT;
- c- che implichi un membro del personale o un esperto, per la quale l'interessato può rivendicare l'immunità dalla giurisdizione se tale immunità non è stata revocata.

Articolo 23

Composizione delle controversie relative alla interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo.

Qualsiasi controversia tra EUMETSAT ed uno Stato membro o tra due o più Stati membri concernenti l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo, che non avrà potuto essere regolata per via di negoziato o tramite il Consiglio, sarà a domanda di una delle Parti sottoposta ad un arbitrato in base alla procedura prevista all'articolo 14 della Convenzione.

Articolo 24

Entrata in vigore, durata e rescissione

(1) Il presente Protocollo è aperto alla firma o all'adesione degli Stati Parti alla Convenzione.

(2) Detti Stati divengono Parti al presente Protocollo:

- sia con la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- sia con il deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il Governo della Confederazione elvetica depositaria, se il Protocollo è stato firmato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- sia con il deposito di uno strumento di adesione.

Il Governo elvetico notifica a tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione ed al Direttore di EUMETSAT le firme,

il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni denuncia del presente Protocollo, nonché la sua scadenza. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, il depositario provvede alla sua registrazione presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

- 3) Il presente Protocollo entra in vigore trenta giorni dopo che sei Stati lo abbiano firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, o abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione.
- 4) Successivamente alla sua entrata in vigore, il presente Protocollo avrà effetto, nei confronti degli Stati che lo hanno firmato senza riserva di ratifica, di accettazione, di approvazione o che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, trenta giorni dopo la data della firma o del deposito di tali strumenti.
- 5) Il presente Protocollo rimane in vigore fino alla scadenza della Convenzione.
- 6) Ogni denuncia della Convenzione da parte di uno Stato membro, in base all'articolo 18 della Convenzione, comporta automaticamente la denuncia, da parte di tale Stato, del presente Protocollo.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a DARMSTADT il 1 dicembre 1986

In lingua inglese ed in lingua francese, entrambe i testi facenti ugualmente fede, in un unico originale che sarà depositato negli archivi del Governo della Confederazione Elvetica, la quale farà pervenire copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.